

REGOLAMENTO
per l'assegnazione della borsa di studio di
ADOLFO ED OSCAR TORRICELLI

- a) La Municipalità amministra il Legato ed accorda annualmente due borse di studio equivalenti alla metà del reddito netto, la prima a un allievo di pittura e l'altra ad un allievo di scultura del Distretto di Lugano.

La Municipalità provvederà annualmente ad aprire un concorso pubblico.

Gli aspiranti dovranno giustificare il possesso delle condizioni previste dalla Fondiaria e specialmente quella di appartenere al Distretto di Lugano, gli studi fatti e indicare l'Istituto scelto per la continuazione.

Si obbligano a presentare annualmente gli attestati di frequenza e di profitto.

Quando il beneficiario giustifichi di avere seguito con zelo e profitto gli studi intrapresi, egli sarà preferito anche negli anni successivi, ad esclusivo giudizio della Municipalità.

Il versamento della borsa sarà per trimestri posticipati. È facoltà della Municipalità di sospendere il pagamento quando il beneficiario non frequenti i corsi o quando il risultato degli studi sia manifestamente insufficiente. La Municipalità presenterà rapporto annualmente al Consiglio Comunale.

- b) Sotto la denominazione "FONDAZIONE PERPETUA PER STUDI SUPERIORI O DI COMMERCIO INTESTATA ADOLFO ED OSCAR TORRICELLI" viene creata una Fondazione in esecuzione del N/16 del Testamento 19 marzo 1918.

A questa fondazione viene attribuita tutta la sostanza Adolfo Torricelli depurata dai Legati e spese.

L'amministrazione del fondo spetta alla Municipalità. La Municipalità devolve il reddito netto di questa sostanza a due borse di studio, per giovani di provata capacità del Distretto di Lugano per compiere studi superiori universitari o di commercio e meglio, una ad un giovane che si dedica a studi universitari e l'altra ad un giovane che si dedica a studi superiori di commercio.

Le borse saranno di uguale importo.

Sono applicabili a questa fondazione le disposizioni stabilite per le borse di studio artistiche.

* * *

Lugano, 11 agosto 1919